

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI DELLA GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA**

Sede legale:
Consiglio di Stato piazza Capo di Ferro n.13

Sede amministrativa:
TAR del Lazio via Flaminia n.189

Il Presidente avv. Sergio Santoro

*Alla 1^ Commissione Affari Costituzionali
Alla 2^ Commissione Giustizia
Uffici di Presidenza – Senato della Repubblica*

OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER I
DISEGNI DI LEGGE N. 2347, 2657, 2662, 2780, 2790, 2802, 2810 E 3037

Disposizioni sulla candidabilità e sulla eleggibilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative, nonché sull'assunzione di cariche di governo, nazionali e locali. loro successive incompatibilità

Il disegno di legge in esame appare decisamente limitativo dell'elettorato passivo di una determinata categoria di cittadini quali sono i magistrati.

Al riguardo si deve, anzitutto, far riferimento all'art. 1, il quale stabilisce il termine di 24 mesi antecedente la presentazione della lista elettorali o il giorno dell'assunzione dell'incarico di assessore come termine entro il quale il magistrato deve cambiare circoscrizione nella quale esercita presumibilmente le funzioni o addirittura, nell'ipotesi di assessore regionale, la Regione. Tale previsione costituisce un evidente ostacolo all'esercizio dell'elettorato passivo tenuto conto che le liste elettorali vengono formate solo in prossimità delle elezioni e appare difficile immaginare di essere stati contattati con tanto anticipo per andare a ricoprire la carica di assessore.

Di conseguenza il magistrato che intende candidarsi nella sua circoscrizione o pensare di assumere il ruolo di assessore con una valutazione *ex ante* assolutamente aleatoria deve decidere di spostarsi e probabilmente spostare il proprio nucleo familiare in un'altra circoscrizione o comune, provincia o regione rappresenta un deterrente davvero molto elevato a che i magistrati possano esercitare un diritto costituzionalmente riconosciuto.

Anche l'art. 2 è particolarmente limitativo dell'elettorato passivo. In effetti, la norma dispone che i magistrati non possono ricoprire la carica di Ministro,

viceministro o sottosegretario di Stato, se all'atto di accettazione non sono collocati in aspettativa.

In tal modo la norma esclude anche una minima forma di cumulo che viola palesemente il principio di non discriminazione poiché favorisce esclusivamente magistrati residenti nella Capitale. Infatti un magistrato residente fuori dalla Capitale si troverebbe a dover affrontare delle spese aggiuntive qualora fosse eletto. La norma, quindi, preclude la possibilità di scegliere quali esponenti governativi soggetti eventualmente particolarmente qualificati ma che proprio in ragione dei motivi geografici suindicati potrebbero non essere indotti a collaborare fattivamente al Governo del Paese.

Ulteriore limitazione dell'elettorato passivo del magistrato è dato dall'art. 5 il quale dispone che i magistrati candidati e non eletti, una volta ricollocati in ruolo non possono in ogni caso ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

Tale norma costituisce un evidente esempio di mortificazione delle capacità professionali di un magistrato. Inoltre rappresenta un forte deterrente alla candidatura dei magistrati. Ma soprattutto la norma in questione appare in netto contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost.

Di particolare lesività e contrasto con la Costituzione appaiono, poi, gli artt. 6 e 7.

L'art. 6 prevede che i magistrati eletti, al termine del mandato, non possono essere riammessi nei ruoli della magistratura di provenienza ma destinati in soprannumero nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato o del Consiglio di Stato.

L'art. 7 dispone che i magistrati nominati Ministri o vice ministri o sottosegretari di Stato o capo di gabinetto di un ministro, alla cessazione della carica non possono rientrare nei ruoli di provenienza ma destinati in soprannumero nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato o del Consiglio di Stato.

Queste due norme sono in netto contrasto con le norme costituzionali, le quali non prevedono preclusioni di questo tipo. Anzi il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 e il principio di libero accesso alle cariche pubbliche in condizioni di uguaglianza di cui all'art. 51 postulano un principio esattamente inverso, in virtù del quale una categoria di cittadini non può essere sottoposta a dei limiti per l'elettorato passivo.

Inoltre, l'eventuale destinazione in soprannumero al Consiglio di Stato e all'Avvocatura dello Stato altera i meccanismi di nomina e accesso dei medesimi organi.

Sono norme viziate da irragionevolezza manifesta.